

affidata all'accordo degli stessi coniugi che decidano chi di essi possa meglio provvedere alla sua cura. Da qui l'esigenza che entrambi i genitori siano lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro.

Sembra evidente quindi che dal principio di alternatività non si possano trarre le conseguenze che ne ha tratto il Consiglio di Stato per risolvere la questione della lavoratrice non dipendente di cui alla lettera c).

L'impossibilità di utilizzo del principio di alternatività risulta rafforzata dall'espressa previsione del legislatore nella lettera b) che il riposo del padre è riconosciuto in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e cioè rinunci allo stesso beneficio. Invece nella lettera c), che è quella che ci interessa, il legislatore non ha fatto alcun riferimento al principio di alternatività, e non ha richiamato dichiarazioni di assenso o di rinuncia, né poteva farlo, trattandosi del diverso caso della madre lavoratrice non dipendente.

A conclusione di quanto precede, e senza pretesa di dare una definitiva interpretazione della normativa di cui all'art. 40 che, come è sottolineato nel parere del Consiglio di Stato, "non appare del tutto perspicua", questo Ufficio Studi ritiene che nel caso in cui la madre sia casalinga al dipendente spetta il diritto ai riposi giornalieri previsti dagli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita, a seguito di sue richieste, con qualunque mezzo formulate, giustificate da temporanee e specifiche situazioni della madre che le rendano impossibile l'assistenza al bambino (quali visite mediche, accertamenti sanitari, pratiche amministrative e simili) o da malattie del bambino stesso.

Il Direttore responsabile dell'Ufficio

l'interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali citati consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall'articolo 40, lettera c), del D.Lgs. n.151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. E' di tutta evidenza che trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell'obbligo di versamento contributivo.

Pertanto, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. A tal proposito, in merito alle condizioni di tale fruibilità, si segnala che il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favore del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri ex articolo 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, **senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.**

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo, anche nell'ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto.

Non è consentito in alcun modo il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Diego De Felice)



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito**

Direzione Centrale Entrate

**Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici**

Roma, 25/11/2009

Circolare n. 118

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità:
diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga
- Precisazioni.**

SOMMARIO: Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel
caso in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di
comprovata oggettiva impossibilità.

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.

In attuazione dell'interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l'Istituto ha emanato la circolare 112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.

Recentemente il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.

Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare 112/2009.

Il Direttore Generale f.f.
Nori



MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Prot. N. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16/11/2009

LETTERA CIRCOLARE C/2009

*Alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro*

*All' INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle
Entrate ed Economia Sommersa*

*All' INAIL
Direzione Centrale Rischi*

*All' ENPALS
Direzione Generale - Servizio
Contributi e Vigilanza*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro*

Alla Consiglieria Nazionale di Parità

LORO SEDI

e p.c.

*All' Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di
Catania*

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

***Oggetto: art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 – riposi giornalieri
del padre.***

Con lettera circolare B/2009, emanata, a firma congiunta, dalla D.G.
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dalla D.G. per l'Attività Ispettiva,

questo Ministero ha chiarito, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che l'ipotesi contemplata alla lettera c) dell'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 – concernente i riposi giornalieri del padre nel caso in cui *“la madre non sia lavoratrice dipendente”* – deve ritenersi comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Tale conclusione appare in sintonia con il già consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cass., sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005), in quanto impegnata in attività che comunque la distolgono dalla cura del neonato.

L'interpretazione estensiva della lettera c) dell'art. 40 citato, derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato risulta, dunque, maggiormente aderente alla *ratio legis*, volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito.

Orbene, in data 15 ottobre 2009 l'Inps, con circolare n. 112/2009, ritornando sulla questione, ha condizionato la fruizione dei riposi di che trattasi ad una serie di limiti (*oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato*, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).

In rapporto a ciò, si ravvisa la necessità di meglio chiarire quanto esplicitato nella citata lettera circolare B/2009, alla luce della *ratio* sottesa alla sentenza del Consiglio di Stato, in relazione a quanto affermato dall'Inps nella citata circolare.

Come si legge nella sentenza *de quo*, la *ratio* dell'art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 è quella di beneficiare il padre dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre *non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato*. Tale ultima affermazione non sembra avere lo scopo di porre dei

limiti o delle condizioni alla possibilità di fruire del beneficio, ma solo quella di esplicitare l'intenzione del legislatore.

Al riguardo, coerentemente alle finalità di *favor* per il ruolo genitoriale ribadite dalla sentenza, per le ipotesi in cui a fruire del riposo giornaliero sia il padre coniugato con donna lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, l'Inps non richiede alcuna documentazione in merito alle ragioni che hanno impedito alla madre di occuparsi del bambino e che hanno, dunque, reso necessario l'intervento del padre (circolare n. 109/2000 per le lavoratrici autonome). Né esiste una norma che imponga di provare e documentare le ragioni che impediscono alla madre lavoratrice non dipendente di occuparsi del bambino.

Tanto premesso, la richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.

Inoltre, neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell'art. 40, lettera c), citato, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici *non dipendenti*).

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Mastropietro)

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)